



## **RELAZIONE DELLA 9<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE**

(INDUSTRIA, COMMERCIO, TURISMO, AGRICOLTURA  
E PRODUZIONE AGROALIMENTARE)

(RELATRICE BIZZOTTO)

Comunicata alla Presidenza il 20 giugno 2023

E

## **TESTO DEGLI ARTICOLI**

*formulato, in sede redigente, dalla Commissione stessa, nella seduta  
del 20 giugno 2023*

PER IL

## **DISEGNO DI LEGGE**

Disposizioni per il riconoscimento della figura dell'agricoltore custode  
dell'ambiente e del territorio e per l'istituzione della Giornata nazionale  
dell'agricoltura

**d'iniziativa dei senatori BERGESIO, CENTINAIO, CANTALAMESSA,  
BIZZOTTO, BORGHESI, Claudio BORGHI, CANTÙ, DREOSTO,  
GARAVAGLIA, GERMANÀ, MARTI, MINASI, MURELLI, PAGANELLA,  
PIROVANO, POTENTI, PUCCIARELLI, ROMEO, SPELGATTI, STEFANI,  
TESTOR e TOSATO**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 13 OTTOBRE 2022

## INDICE

Relazione .....	<i>Pag.</i>	3
Pareri:		
– della 1 <sup>a</sup> Commissione permanente .....	»	5
– della 5 <sup>a</sup> Commissione permanente .....	»	7
Disegno di legge: testo d’iniziativa dei senatori Bergesio e altri e testo degli articoli formulato dalla Commissione .....	»	9

ONOREVOLI SENATORI. – Il disegno di legge in esame intende riconoscere un particolare ruolo all'agricoltore, anche in relazione alle nuove sfide del *Green new deal*. Il testo si compone di 11 articoli; esso riprende e amplia il disegno di legge atto Senato n. 2023, esaminato nella scorsa legislatura dalla 9<sup>a</sup> Commissione, ed è stato modificato durante la discussione in sede redigente, accogliendo numerose istanze dei Gruppi e delle Commissioni consultate.

L'articolo 1 reca le finalità del provvedimento, volto a tutelare e salvaguardare l'ambiente e l'ecosistema attraverso il riconoscimento della figura dell'agricoltore come custode dell'ambiente e del territorio, il quale contribuisce alla protezione del territorio rispetto alle conseguenze negative derivanti dall'abbandono delle attività agricole, dallo svuotamento dei piccoli insediamenti urbani e dei centri rurali e dal rischio idrogeologico.

L'articolo 2 definisce la figura di « agricoltore custode dell'ambiente e del territorio », nel quadro della legge n. 194 del 2015, e individua gli imprenditori agricoli, singoli o associati, che esercitano l'attività agricola ai sensi dell'articolo 2135 del codice civile, nonché le società cooperative del settore agricolo e forestale che si occupano di una delle seguenti attività:

a) manutenzione del territorio attraverso attività di sistemazione, di salvaguardia del paesaggio agrario, montano e forestale e di pulizia del sottobosco, nonché cura e mantenimento dell'assetto idraulico e idrogeologico e della difesa del suolo e della vegetazione da avversità atmosferiche e incendi boschivi;

b) custodia della biodiversità rurale intesa come conservazione e valorizzazione delle varietà colturali locali;

c) allevamento di razze animali e coltivazione di varietà vegetali locali;

d) conservazione e tutela di formazioni vegetali e arboree monumentali;

e) contrasto all'abbandono delle attività agricole, al dissesto idrogeologico e al consumo del suolo;

f) contrasto alla perdita di biodiversità attraverso la tutela dei prati polifiti, delle siepi, dei boschi, delle api e di altri insetti impollinatori, e coltivazione di piante erbacee di varietà a comprovato potenziale nettario e pollinifero.

Per la promozione di tale figura, l'articolo 3 consente agli enti locali di avviare progetti, accordi e protocolli d'intesa per valorizzare il ruolo sociale dell'agricoltore quale custode dell'ambiente e del territorio, nonché per riconoscerli criteri di premialità come la riduzione dei tributi di rispettiva competenza, nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato.

L'articolo 4, introdotto in Commissione, stabilisce che per la conclusione dei contratti di collaborazione di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, e per la stipula delle convenzioni di cui all'articolo 15 del medesimo decreto, le pubbliche amministrazioni valutano l'opportunità di accordare la preferenza agli agricoltori custodi dell'ambiente e del territorio, iscritti nell'apposito elenco, in ragione del servizio che si intende affidare con i medesimi contratti.

L'articolo 5 consente agli agricoltori custodi dell'ambiente e del territorio di iscri-

versi, su richiesta, in un apposito elenco da istituire presso i dipartimenti competenti in materia di agricoltura delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano.

I successivi articoli da 6 a 11, modificati in sede redigente, arricchiscono il provvedimento con la previsione di una Giornata nazionale dell'agricoltura e di un apposito premio.

L'articolo 6 riconosce infatti la seconda domenica di novembre come Giornata nazionale dell'agricoltura, al fine di far conoscere il ruolo fondamentale dell'agricoltura, che nelle sue fasi di semina, cura, attesa e raccolto incarna l'essenza della vita e la cui pratica è fondamentale per soddisfare i bisogni primari dell'uomo e per raggiungere il benessere economico, sociale e ambientale del Paese.

Gli articoli 7, 8 e 9 riguardano le iniziative celebrative della suddetta Giornata nazionale, nelle pubbliche amministrazioni, nei parchi naturali, nelle aree protette, nelle

scuole e nei programmi della società concessionaria del servizio radiotelevisivo.

L'articolo 10 istituisce, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, un premio al merito denominato « *De agri cultura* », riconosciuto agli agricoltori che si sono distinti per aver prodotto beni di elevata qualità, o per l'impiego di strumenti di innovazione tecnologica in agricoltura o di tecniche e metodi di coltivazione integrata rispettosa dell'ecosistema. A tal fine è autorizzata la spesa di 20.000 euro annui, a decorrere dall'anno 2023.

Il suddetto premio, secondo modalità e criteri da definire con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, è assegnato agli agricoltori che presentino progetti volti alla rivisitazione in chiave innovativa della cultura tradizionale agricola, con l'obiettivo di portare un contributo efficace all'incremento della competitività del settore agricolo.

Infine l'articolo 11 reca la copertura finanziaria.

*Relatrice*, BIZZOTTO

**PARERI DELLA 1ª COMMISSIONE PERMANENTE**

(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE, EDITORIA, DIGITALIZZAZIONE)

(Estensore: TOSATO)

**sul disegno di legge**

7 marzo 2023

La Commissione, esaminato il disegno di legge, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo, con le seguenti osservazioni:

– all'articolo 2, comma 1,

si rileva, a livello di diritto positivo, l'esigenza di un coordinamento tra la definizione di agricoltore custode ivi contemplata con quella già prevista dall'articolo 2, comma 3, della legge n. 194 del 2015, al fine di fornire un criterio univoco volto ad armonizzare le leggi regionali che, in attuazione della legge n. 194 del 2015, recano una differente disciplina dell'agricoltore custode;

si valuti l'opportunità di prevedere, anche mediante il rinvio ad atti normativi di natura secondaria, le modalità mediante le quali i soggetti legittimati possano essere riconosciuti agricoltori custodi dell'ambiente e del territorio;

si rappresenta l'opportunità di precisare se, per l'attribuzione della qualifica, sia necessaria la conformità a ciascuno dei criteri indicati alle lettere da *a*) a *e*), o se questi siano da ritenersi alternativi;

– all'articolo 5, che riconosce la seconda domenica di novembre come Giornata nazionale dell'agricoltura,

al comma 1, si osserva che il contenuto della disposizione ivi prevista appare espresso con un linguaggio atecnico e pertanto si invita a valutare una eventuale riformulazione dello stesso;

si valuti l'opportunità di prevedere un coordinamento della disposizione di cui al comma 2 con l'articolo 2 della legge n. 260 del 1949, che prevede che tutte le domeniche siano considerate giorni festivi, agli effetti dell'osservanza del completo orario festivo e del divieto di compiere determinati atti giuridici;

– all’articolo 7, con riferimento alle iniziative didattiche e agli eventi dedicati alla Giornata nazionale da parte delle istituzioni scolastiche, si suggerisce di utilizzare una formulazione più ampia che includa anche giorni scolastici, essendo la celebrazione della ricorrenza prevista di domenica;

– all’articolo 9, che istituisce un premio al merito, denominato « *De agri cultura* », risulta necessario posticipare la decorrenza della prima assegnazione del premio ed aggiornare le norme per la copertura finanziaria della relativa spesa, attualmente previste a decorrere dall’anno 2022;

– all’articolo 10, si invita ad aggiornare il riferimento al Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste

### **sugli emendamenti approvati**

24 maggio 2023

La Commissione, esaminati gli emendamenti riferiti al disegno di legge, approvati nella seduta del 23 maggio 2023, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.

**PARERI DELLA 5ª COMMISSIONE PERMANENTE**  
(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO)

(Estensore: Nocco)

**sul disegno di legge**

17 maggio 2023

La Commissione,

esaminato il disegno di legge e acquisiti gli elementi istruttori forniti dal Governo, preso atto che:

in relazione all'articolo 3, comma 2, viene confermata l'assenza di oneri a carico della finanza pubblica, tenuto conto che la mera facoltà per gli enti territoriali di prevedere benefici fiscali a favore degli agricoltori custodi a valere sul gettito di spettanza dei medesimi enti, nel presupposto della disponibilità del loro bilancio, andrebbe a escludere la possibilità che i medesimi enti avanzino, successivamente, richieste di rimborso a carico del bilancio dello Stato;

in relazione all'articolo 4, le attività ivi previste possono essere ricomprese nel quadro delle ordinarie competenze di cui le amministrazioni territoriali sono già titolari, che conseguentemente attenderanno alle suddette attività avvalendosi delle risorse strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente,

esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, al recepimento delle seguenti modifiche:

all'articolo 3, comma 1, la parola: « promuovono » sia sostituita dalle seguenti: « possono promuovere »;

all'articolo 3, comma 2, le parole: « delle imposte » siano sostituite dalle seguenti: « dei tributi » e dopo le parole: « inclusivi della riduzione delle imposte di rispettiva competenza, » siano inserite le seguenti: « nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato, »;

all'articolo 4 sia aggiunto in fine il seguente comma: « 3. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti dal presente articolo nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente. »;

all'articolo 6, la parola: « promuovono » sia sostituita dalle seguenti: « possono promuovere »;

all'articolo 7, la parola: « promuovono » sia sostituita dalle seguenti: « possono promuovere »;

all'articolo 8, le parole: « assicura adeguati spazi » siano sostituite dalle seguenti: « può dedicare spazi »;

all'articolo 9, commi 1 e 2, la cifra: « 2022 » sia sostituita dalla seguente: « 2023 »;

l'articolo 10 sia sostituito dal seguente:

« Art. 10. - (*Copertura finanziaria*) - 1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, pari a 20.000 euro annui a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma “ Fondi di riserva e speciali ” della missione “Fondi da ripartire” dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste. ».

### **sugli emendamenti approvati**

25 maggio 2023

La Commissione,

esaminati gli emendamenti approvati, relativi al disegno di legge, esprime, per quanto di competenza, parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulla proposta 5.6.

Il parere è non ostativo sui restanti emendamenti.

**DISEGNO DI LEGGE**

D'INIZIATIVA DEI SENATORI BERGESIO ED ALTRI

—

Art. 1.

*(Finalità)*

1. Lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano tutelano e sostengono la salvaguardia dell'ambiente e dell'ecosistema anche attraverso il riconoscimento della figura dell'agricoltore come custode dell'ambiente e del territorio, che concorre alla protezione del territorio stesso dagli effetti dell'abbandono delle attività agricole, dello svuotamento dei piccoli insediamenti urbani e dei centri rurali e dal rischio idrogeologico.

Art. 2.

*(Agricoltore custode dell'ambiente  
e del territorio)*

1. Sono riconosciuti agricoltori custodi dell'ambiente e del territorio gli imprenditori agricoli, singoli o associati, che esercitano l'attività agricola ai sensi dell'articolo 2135 del codice civile, nonché le società cooperative del settore agricolo e forestale, che si occupano prevalentemente:

a) **della** manutenzione del territorio attraverso attività di sistemazione, di salvaguardia del paesaggio agrario, montano e forestale e di pulizia del sottobosco, nonché **della** cura e **del** mantenimento dell'assetto

**DISEGNO DI LEGGE**TESTO DEGLI ARTICOLI FORMULATO  
DALLA COMMISSIONE

—

Art. 1.

*(Finalità)*

1. Lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano tutelano e sostengono la salvaguardia dell'ambiente e dell'ecosistema, **nel rispetto dei principi di cui all'articolo 9 della Costituzione**, anche attraverso il riconoscimento della figura dell'agricoltore come custode dell'ambiente e del territorio, che concorre alla protezione del territorio stesso dagli effetti dell'abbandono delle attività agricole, dello svuotamento dei piccoli insediamenti urbani e dei centri rurali e dal rischio idrogeologico.

Art. 2.

*(Agricoltore custode dell'ambiente  
e del territorio)*

1. **Fermo restando quanto previsto dalla legge 1° dicembre 2015, n. 194**, sono agricoltori custodi dell'ambiente e del territorio gli imprenditori agricoli, singoli o associati, che esercitano l'attività agricola ai sensi dell'articolo 2135 del codice civile, nonché le società cooperative del settore agricolo e forestale, che si occupano **di una o più delle seguenti attività**:

a) manutenzione del territorio attraverso attività di sistemazione, di salvaguardia del paesaggio agrario, montano e forestale e di pulizia del sottobosco, nonché cura e mantenimento dell'assetto idraulico e idrogeolo-

(Segue: Testo d'iniziativa dei senatori Bergesio ed altri)

idraulico e idrogeologico e **della** difesa del suolo e della vegetazione da avversità atmosferiche e incendi boschivi;

b) **della** custodia della biodiversità rurale intesa come conservazione e valorizzazione delle varietà colturali locali;

c) **dell'**allevamento di razze animali e **della** coltivazione di varietà vegetali locali;

d) **della** conservazione e **della** tutela di formazioni vegetali e arboree monumentali;

e) **del** contrasto all'abbandono delle attività agricole, al dissesto idrogeologico e al consumo del suolo.

### Art. 3.

*(Promozione della figura dell'agricoltore custode dell'ambiente e del territorio)*

1. Le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano, le città metropolitane, le province, i comuni e le comunità montane e isolane, anche costituiti in unioni o associazioni di comuni, promuovono la diffusione della figura dell'agricoltore custode dell'ambiente e del territorio, anche attraverso progetti, accordi e protocolli d'intesa volti a valorizzarne il ruolo sociale e a realizzare opere di manutenzione del territorio, di prevenzione idrogeologica e di protezione del paesaggio agrario, montano e forestale.

2. Per la finalità di cui al comma 1, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono prevedere il riconosci-

(Segue: Testo degli articoli formulato dalla Commissione)

gico e difesa del suolo e della vegetazione da avversità atmosferiche e incendi boschivi;

b) custodia della biodiversità rurale intesa come conservazione e valorizzazione delle varietà colturali locali;

c) allevamento di razze animali e coltivazione di varietà vegetali locali;

d) conservazione e tutela di formazioni vegetali e arboree monumentali;

e) contrasto all'abbandono delle attività agricole, al dissesto idrogeologico e al consumo del suolo;

**f) contrasto alla perdita di biodiversità attraverso la tutela dei prati polifiti, delle siepi, dei boschi, delle api e di altri insetti impollinatori e coltivazione di piante erbacee di varietà a comprovato potenziale nettario e pollinifero.**

### Art. 3.

*(Promozione della figura dell'agricoltore custode dell'ambiente e del territorio)*

1. Le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano, le città metropolitane, le province, i comuni e le comunità montane e isolane, anche costituiti in unioni o associazioni di comuni, **possono promuovere** la diffusione della figura dell'agricoltore custode dell'ambiente e del territorio, anche attraverso progetti, accordi e protocolli d'intesa volti a valorizzarne il ruolo sociale e a realizzare opere **finalizzate allo svolgimento delle attività di cui all'articolo 2, comma 1, nonché opere di protezione dei coltivi e degli allevamenti.**

2. Per la finalità di cui al comma 1, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono prevedere il riconosci-

(Segue: *Testo d'iniziativa dei senatori Bergesio ed altri*)

mento di specifici criteri di premialità, inclusivi della riduzione delle imposte di rispettiva competenza, in favore degli agricoltori custodi dell'ambiente e del territorio iscritti nell'elenco ai sensi dell'articolo 4.

Art. 4.

*(Elenco degli agricoltori custodi dell'ambiente e del territorio)*

**1. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano pubblicano sui propri siti *internet* istituzionali appositi bandi, per l'individuazione degli agricoltori custodi dell'ambiente e del territorio, nei quali sono specificate le tipologie degli interventi, i criteri e le modalità della loro attuazione nonché di presentazione delle manifestazioni di interesse da parte dei soggetti di cui all'articolo 2.**

2. Gli agricoltori custodi dell'ambiente e del territorio sono iscritti, su richiesta, in un apposito elenco da istituire presso i diparti-

(Segue: *Testo degli articoli formulato dalla Commissione*)

mento di specifici criteri di premialità, inclusivi della riduzione **dei tributi** di rispettiva competenza, **nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato**, in favore degli agricoltori custodi dell'ambiente e del territorio iscritti nell'elenco ai sensi dell'articolo 5.

Art. 4.

*(Contratti di collaborazione e convenzioni)*

**1. Per la conclusione dei contratti di collaborazione di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, e per la stipula delle convenzioni di cui all'articolo 15 del medesimo decreto, le pubbliche amministrazioni valutano l'opportunità di accordare la preferenza agli agricoltori custodi dell'ambiente e del territorio, iscritti nell'apposito elenco in conformità a quanto disposto dall'articolo 5, in ragione del servizio che si intende affidare con i medesimi contratti.**

Art. 5.

*(Elenco degli agricoltori custodi dell'ambiente e del territorio)*

*Soppresso*

**1. Identico.**

(Segue: Testo d'iniziativa dei senatori Ber-  
gesio ed altri)

menti competenti in materia di agricoltura  
delle regioni e delle province autonome di  
Trento e di Bolzano.

Art. 5.

*(Istituzione della Giornata nazionale  
dell'agricoltura)*

1. La Repubblica riconosce la seconda  
domenica di novembre come Giornata na-  
zionale dell'agricoltura, di seguito denomi-  
nata «Giornata nazionale», al fine di far  
conoscere il ruolo fondamentale dell'agricol-  
tura, che nelle sue fasi di semina, cura, at-  
tesa e raccolto incarna l'essenza della vita e  
la cui pratica è fondamentale al soddisfaci-  
mento dei bisogni primari dell'uomo e al  
raggiungimento del benessere economico e  
sociale del Paese.

2. La Giornata nazionale non determina  
gli effetti civili di cui alla legge 27 maggio  
1949, n. 260.

Art. 6.

*(Iniziativa per la celebrazione della  
Giornata nazionale)*

1. Al fine di celebrare la Giornata nazio-  
nale, lo Stato, le regioni, le province e i co-  
muni promuovono, nell'ambito della loro  
autonomia e delle rispettive competenze, an-  
che in coordinamento con le associazioni di  
categoria, iniziative specifiche e manifesta-  
zioni pubbliche finalizzate a far conoscere la  
bellezza dell'agricoltura attraverso la tradi-  
zionale capacità italiana di cura e amore

(Segue: Testo degli articoli formulato dalla  
Commissione)

**2. Le amministrazioni interessate prov-  
vedono agli adempimenti previsti dal pre-  
sente articolo nell'ambito delle risorse  
umane, finanziarie e strumentali disponi-  
bili a legislazione vigente.**

Art. 6.

*(Istituzione della Giornata nazionale  
dell'agricoltura)*

1. La Repubblica riconosce la seconda  
domenica di novembre come Giornata na-  
zionale dell'agricoltura, di seguito denomi-  
nata «Giornata nazionale», al fine di far  
conoscere il ruolo fondamentale dell'agricol-  
tura, che nelle sue fasi di semina, cura, at-  
tesa e raccolto incarna l'essenza della vita e  
la cui pratica è fondamentale al soddisfaci-  
mento dei bisogni primari dell'uomo e al  
raggiungimento del benessere economico,  
**ambientale** e sociale del Paese.

2. *Identico.*

Art. 7.

*(Iniziativa per la celebrazione della  
Giornata nazionale)*

1. Al fine di celebrare la Giornata nazio-  
nale, lo Stato, le regioni, le province, i co-  
muni e **gli enti gestori di parchi nazionali  
e di altre aree naturali protette possono  
promuovere**, nell'ambito della loro auto-  
nomia e delle rispettive competenze, anche in  
coordinamento con le associazioni di cate-  
goria e **gli enti del Terzo settore**, iniziative  
specifiche e manifestazioni pubbliche fina-

(Segue: Testo d'iniziativa dei senatori Bergesio ed altri)

della terra al fine di ottenere un prodotto di eccellenza.

Art. 7.

*(Celebrazione della Giornata nazionale negli istituti scolastici di ogni ordine e grado)*

1. Nella Giornata nazionale, le istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, nell'ambito della loro autonomia, promuovono iniziative didattiche, percorsi di studio ed eventi dedicati al tema dell'agricoltura.

Art. 8.

*(Informazione radiofonica, televisiva e multimediale nella Giornata nazionale)*

1. La società concessionaria del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale, secondo le disposizioni previste dal contratto di servizio, assicura adeguati spazi ai temi connessi alla Giornata nazionale nell'ambito della programmazione televisiva pubblica nazionale e regionale.

(Segue: Testo degli articoli formulato dalla Commissione)

lizzate a far conoscere **i valori e le esternalità positive dell'agricoltura sostenibile nonché a diffondere la conoscenza e la consapevolezza delle funzioni ecosistemiche dell'attività agricola in termini di tutela della risorsa idrica, di mantenimento degli equilibri idromorfologici, di tenuta idraulica del terreno e di regimentazione delle acque.**

Art. 8.

*(Celebrazione della Giornata nazionale negli istituti scolastici di ogni ordine e grado)*

1. **In occasione della** Giornata nazionale, le istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, nell'ambito della loro autonomia, **possono promuovere** iniziative didattiche, percorsi di studio ed eventi dedicati al tema dell'agricoltura **anche con la collaborazione di istituzioni, enti pubblici, associazioni di categoria ed enti del Terzo settore.**

Art. 9.

*(Informazione radiofonica, televisiva e multimediale nella Giornata nazionale)*

1. La società concessionaria del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale, secondo le disposizioni previste dal contratto di servizio, **può dedicare** spazi ai temi connessi alla Giornata nazionale nell'ambito della programmazione televisiva pubblica nazionale e regionale.

(Segue: Testo d'iniziativa dei senatori Ber-  
gesio ed altri)

Art. 9.

(Istituzione del premio « De agri cultura »)

1. Presso la Presidenza del Consiglio dei ministri è istituito un premio al merito, denominato « *De agri cultura* », riconosciuto agli agricoltori che si sono distinti per aver prodotto beni di elevata qualità o per l'impiego di strumenti di innovazione tecnologica in agricoltura o di tecniche e metodi di coltivazione integrata rispettosa dell'ecosistema. Per la finalità di cui al presente comma è autorizzata la spesa di 20.000 euro annui, a decorrere dall'anno 2022.

2. Il premio di cui al comma 1 è assegnato, a decorrere dall'anno 2022, secondo modalità e criteri definiti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, agli agricoltori di cui al comma 1 che presentino progetti volti alla rivisitazione della cultura tradizionale agricola in chiave creativa e innovativa al fine di apportare un contributo efficace all'incremento della competitività del settore agricolo.

Art. 10.

(Copertura finanziaria)

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, valutati in 20.000 euro annui a decorrere dall'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.

(Segue: Testo degli articoli formulato dalla  
Commissione)

Art. 10.

(Istituzione del premio « De agri cultura »)

1. Presso la Presidenza del Consiglio dei ministri è istituito un premio al merito, denominato « *De agri cultura* », riconosciuto agli agricoltori che si sono distinti per aver prodotto beni di elevata qualità o per l'impiego di strumenti di innovazione tecnologica in agricoltura o di tecniche e metodi di coltivazione integrata rispettosa dell'ecosistema. Per la finalità di cui al presente comma è autorizzata la spesa di 20.000 euro annui, a decorrere dall'anno **2023**.

2. Il premio di cui al comma 1 è assegnato, a decorrere dall'anno **2023**, secondo modalità e criteri definiti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, agli agricoltori di cui al comma 1 che presentino progetti volti alla rivisitazione della cultura tradizionale agricola in chiave creativa e innovativa al fine di apportare un contributo efficace all'incremento della competitività del settore agricolo.

Art. 11.

(Copertura finanziaria)

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, **pari a** 20.000 euro annui a decorrere dall'anno **2023**, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale **2023-2025**, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno **2023**, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero **dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste**.



€ 1,00